

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 30/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 24/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 marzo 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore Davide De Angeli (n. 11.2.1987 - matr. FIGC 3.663.119),
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSDARL Milano City BG FC e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Ai sensi dell'art. 55 CGS – FIGC, condanna la società al pagamento in favore del calciatore, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti.
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Flavia Tobia

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 30 marzo 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia